

ALLEGATO A alla delibera n. 30/11/CSP del 3 febbraio 2011

Regolamento concernente i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'art. 44, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) “Autorità”, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall’art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b) “Testo unico”, il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 così come modificato dal decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 44;
 - c) “servizio di media audiovisivo”, un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell’articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il live streaming, la trasmissione televisiva su internet quale il *web casting* e il video quasi su domanda quale il *near video on demand*, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell’articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di “servizio di media audiovisivo” i servizi prestati nell’esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell’ambito di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:
 - i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;
 - i giochi in linea;
 - i motori di ricerca;
 - le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;

- i servizi testuali autonomi;
 - i giochi d’azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d’azzardo e di fortuna;
 - ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva;
- d) “fornitore di servizi di media”, la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione o della distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;
- e) “produttori indipendenti”, gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzione audiovisiva e che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, anche analogica, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p), del Testo unico;
- f) “opere cinematografiche”, le opere audiovisive realizzate su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opere dell’ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d’autore, destinate al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione;
- g) “fase di sviluppo”, l’identificazione e il primo sviluppo del progetto del prodotto audiovisivo, nella quale si determinano gli elementi costitutivi del processo ideativo e si predispongono tutte le risorse;
- h) “fase di realizzazione”, la fase di esecuzione dell’attività finalizzata alla produzione materiale dell’opera audiovisiva;
- i) “diritti primari”, i diritti relativi alla trasmissione di un’opera audiovisiva in Italia sulle reti di comunicazione elettronica come individuati contrattualmente dalle parti. In ogni caso non sono conformi alla normativa vigente gli accordi diretti a qualificare come diritti primari la totalità dei diritti di sfruttamento dell’opera audiovisiva oggetto di contrattazione su tutte le piattaforme. La durata dei diritti primari sarà determinata dalle parti;
- j) “diritti secondari”: i diritti diversi da quelli indicati alla lettera i), nonché i diritti relativi alla trasmissione della produzione audiovisiva all’estero;
- k) “utilizzo”: l’effettiva trasmissione su reti di comunicazione elettronica dei diritti primari o secondari relativi all’opera audiovisiva;
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Testo unico e dei regolamenti attuativi predisposti dall’Autorità.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri per la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi, ai sensi dell'articolo 44, comma 5 del Testo unico, connessi alle modalità di produzione delle opere audiovisive.
2. Quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si intende demandato alla libera contrattazione tra le parti nel rispetto dei codici di autoregolamentazione.

Articolo 3

Produzione audiovisiva

1. Per opera audiovisiva si intendono:
 - a. le opere cinematografiche;
 - b. le opere di fiction (cortometraggi, film tv, tv movie, serie, miniserie, serial ecc.);
 - c. gli spettacoli e i programmi di contenuto culturale, musicale, sportivo e di intrattenimento anche derivanti da *format* di cui all'articolo 1, lett. g);
 - d. i cartoni animati;
 - e. i documentari.
2. Per produzione audiovisiva in coproduzione si intendono le opere audiovisive coprodotte dall'operatore radiotelevisivo e da un produttore indipendente alle quali quest'ultimo ha contribuito in misura non inferiore al 10% del costo complessivo.
3. Per produzione audiovisiva in pre-acquisto si intendono le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui diritto di utilizzazione è acquistato dal fornitore di servizi di media audiovisivi prima dell'opera finita, entro limiti concordati.
4. Per produzione audiovisiva in licenza di prodotto si intendono le opere audiovisive realizzate da un produttore indipendente, il cui diritto di utilizzazione è acquistato dal fornitore di servizi di media audiovisivi ad opera finita.
5. Per produzione audiovisiva prevalentemente finanziata da un fornitore di servizi di media audiovisivi si intendono le opere audiovisive, il cui progetto sia stato sviluppato e realizzato da un produttore indipendente con una partecipazione non inferiore al 5% del costo complessivo e che abbia svolto almeno le seguenti attività minime, anche in fasi successive e anche a seguito della conclusione del contratto con il fornitore di servizi di media audiovisivi:
 - i. la scelta di un "soggetto" e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva ;

- ii. l'affidamento dell'incarico di elaborazione della sceneggiatura, anche laddove il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia partecipato alla scelta;
- iii. l'effettuazione dei sopralluoghi per l'individuazione dei luoghi di ripresa dell'opera audiovisiva anche laddove il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia offerto un contributo di indirizzo e supporto ;
- iv. l'individuazione degli attori e del regista e, più in generale, dei principali componenti del cast artistico e tecnico, anche laddove il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia partecipato alle relative scelte, nonché l'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
- v. l'elaborazione di un piano di lavorazione e di un preventivo dei costi di produzione dell'opera audiovisiva.

Articolo 4

Criteri di limitazione temporale

1. I termini della limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari acquisiti dai fornitori di servizi di media audiovisivi decorrono dal primo utilizzo dei diritti primari.
2. Per la produzione audiovisiva in coproduzione di cui all'art. 3, comma 2, i termini della limitazione temporale di cui all'oggetto sono così ripartiti tra i diversi generi:
 - i) cinque anni per le opere di cui all'articolo 3, comma 1 lettere a), b) e c);
 - ii) sette anni per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
 - iii) tre anni per le opere di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e).
3. Per la produzione audiovisiva di cui all'art. 3, comma 5, i termini della limitazione temporale di cui all'oggetto sono così ripartiti tra i diversi generi:
 - i) sei anni per le opere di cui all'articolo 3, comma 1 lettere a), b) e c) ;
 - ii) otto anni per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
 - iii) quattro anni per le opere di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e).
4. Nei casi previsti dal comma 3, la quota di partecipazione del produttore indipendente alla fase di realizzazione può essere dedotta dal compenso che lo stesso percepisce per la prestazione esecutiva e per altre prestazioni accessorie.
5. La determinazione delle quote di diritti da attribuire ai produttori indipendenti deve rispettare criteri di proporzionalità riferita all'apporto finanziario del produttore alle fasi di sviluppo e realizzazione dell'opera.
6. Qualora la durata dei diritti primari contrattata tra le parti sia superiore ai termini indicati nei commi 2 e 3, la limitazione temporale di utilizzo dei diritti secondari decorre immediatamente allo spirare dei diritti primari.

7. Qualora uno o più diritti acquisiti dal fornitore di servizi di media audiovisivi non vengano utilizzati entro due anni dalla consegna del prodotto, decorso tale termine gli stessi possono essere utilizzati dal fornitore di servizi di media audiovisivi e dal produttore indipendente secondo le modalità previste contrattualmente dalla parti.
8. È fatta salva la facoltà per le parti di stabilire termini inferiori rispetto a quelli previsti dal presente articolo.
9. Ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, si applica la disciplina vigente alla data della stipula.

Articolo 5

Procedure di autoregolamentazione

1. Ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi adotta una propria procedura di autoregolamentazione per la disciplina dei rapporti tra emittenti televisive, anche analogiche, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e produttori televisivi, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 5 del Testo unico.
2. Le procedure di autoregolamentazione di cui al comma 1, devono garantire che i rapporti tra i fornitori di servizi media audiovisivi e i produttori indipendenti si svolgano secondo i principi di equità e non discriminazione e che la negoziazione dei singoli diritti avvenga in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.
3. La procedura di autoregolamentazione di cui al comma 1 è trasmessa all'Autorità entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento per la verifica, secondo le modalità e i termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, del rispetto dei principi di cui all'art. 44, comma 5 del Testo unico e del presente regolamento, prima della sua effettiva applicazione. Le eventuali variazioni al documento originariamente trasmesso devono essere comunicate all'Autorità entro il termine di trenta giorni dalla loro adozione, per le verifiche di cui al precedente periodo.

Articolo 6

Vigilanza e sanzioni

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 51, comma 2, lettera d) del Testo unico per le violazioni dell'articolo 44 del medesimo Testo unico, all'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applica il disposto dell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.